



Conte, una camomilla per Bruxelles

di **Fabio Morabito**

Quando Giuseppe Conte da Washington, dov'era in visita ufficiale alla Casa Bianca per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha preso il telefono per chiamare Daisy Osauke, l'atleta italiana di origine nigeriana colpita da un uovo lanciato da una macchina in corsa a Torino, il messaggio che ha dato non è stato di semplice solidarietà. Ma è un messaggio rivolto a tutti: questo governo non è xenofobo. Come non è razzista l'Italia: e se i grandi quotidiani hanno dedicato la vetrina di pagina 2 e 3 all'uovo di Torino, vuol dire che - per fortuna - ancora non ci si è abituati all'intolleranza. E l'uovo, si scoprirà un paio di giorni dopo, non era stato tirato per razzismo, ma per una bravata; anzi, per l'ennesima bravata, perché nei giorni precedenti erano stati colpiti altri passanti della zona, un pensiona-

to compreso, e tutti bianchi. Sono stati fermati tre ragazzi che hanno ammesso la "stupida goliardata per passare una serata diversa". Una ventina d'anni fa l'Italia era spaventata dal lancio dei sassi dai cavalcavia sulle macchine in corsa sull'autostrada. Ogni tempo ha i suoi deficienti, e questo tempo non è peggiore di altri. Eppure questo fatto di cronaca, che nei giornali nazionali degli Stati Uniti forse non sarebbe stata neanche una notizia in breve, aiuta a capire un po' di più il governo italiano, estraneo e lontano alle destre populiste del Nord Europa, nonostante Matteo Salvini sia diventato il bersaglio preferito dei progressisti europei e l'apparente naturale alleato di Viktor Orban, il leader ungherese che guida i cosiddetti "sovrani" dell'ex-patto di Varsavia. Per riportare tutto nella giusta misura, i centri di accoglienza dei migranti in Germania

sono stati attaccati fino a duecento volte all'anno dagli estremisti di destra. Con bombe incendiarie, anche. In Italia siamo lontani da questo ma qualche segnale preoccupante c'è. Nelle giornate di un luglio caldo, la cronaca ha raccontato una serie di episodi che potrebbero essere infortunati, ma probabilmente non lo sono, e che hanno visto vittime - quasi sempre senza danni gravi, ma sempre vittime - rom o extra-comunitari. E, se anche gli italiani (per ora) non sono razzisti, non significa che il pericolo non ci sia e non possa, in qualche modo, essere incoraggiato anche dai toni della politica, e diventare un'emergenza in futuro. Perché poi l'intolleranza nasce e cresce sul disagio sociale. Ma se si pensa che la crescita della Lega nei sondaggi sia dovuta alla politica intransigente sui migranti si commette forse un errore. La Lega, data ora circa al

30% delle intenzioni di voto, più o meno come il Movimento Cinque Stelle, ha visto la sua crescita più forte non tanto in queste settimane di governo, con Salvini sceriffo implacabile sulla questione dei migranti, ma prima. E cioè quando lo stesso Salvini era l'uomo politico moderato e ragionevole che voleva arrivare a un governo a tutti i costi, evitando le elezioni anticipate. E mentre i Cinque Stelle facevano quadrato su Luigi Di Maio premier, prima di arrivare a proporre il professore pugliese Giuseppe Conte come candidato premier, Salvini aveva già da tempo rinunciato alla poltrona di Palazzo Chigi, facendo l'elogio dei passi indietro nella politica. Partendo da questa lunga premessa, si può capire l'equilibrio difficile ma a suo modo quasi sorprendente del governo pentaleghista (o legastellato).

continua a pag. 4

L'Europa conquista lo spazio



di **Alessandro Butticé**

Pagg. 4-6

Capire il regolamento di Dublino



di **Pier Vittorio Romano**

Pag. 3

Conte, una camomilla per Bruxelles

continua da pag. 1

Daniilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, quello cioè che può decidere la chiusura dei porti alle Ong (decisione che non è competenza del Viminale), si è subito sintonizzato con Matteo Salvini. Perché quando sono stati chiusi i porti per la nave Aquarius, la decisione non era stata spregiudicata come poteva sembrare: si trattava di una imbarcazione in grado di affrontare l'Oceano, è stata garantita l'assistenza medica a bordo, è stato offerto di far sbarcare subito le donne incinte. Non c'era quindi nessun pericolo per i migranti che erano stati soccorsi, e che hanno solo dovuto sopportare la più lunga traversata per raggiungere le coste spagnole. Non in un barcone o un gommoni, ma a bordo di una nave sicura.

Ma i Cinque Stelle avevano bisogno di smarcarsi dalle posizioni rigide e declamatorie di Salvini, e lo hanno fatto per la prima volta con il loro battitore libero, Roberto Fico, Presidente della Camera, che ha fatto il pubblico elogio delle Ong, salvatrici di vite umane. Altro che vice-scafisti. E dopo, con qualche dissidio sulle competenze, sempre evitando la rissa, i Cinque Stelle hanno cominciato a prendere le distanze dal tracimante ministro dell'Interno. Che ha consolidato la forza della Lega alla prova dei sondaggi, dopo i progressi trionfali del dopo-elezioni, sia pure con un passo molto più contenuto. Ma davvero questi nuovi consensi sono la conseguenza della politica sui migranti? O piuttosto non premiano Salvini per un altro aspetto, e cioè per la sua dichiarata intransigenza con l'Europa? Che non vuol dire - attenzione - antieuropeismo come quello della destra francese. Ma prima di tutto, la volontà di non essere trattati come il socio di minoranza.

L'oggetto misterioso, e cioè il governo nato da un "contratto di governo" tra due forze politiche molto distanti nel programma elettorale, il Movimento 5 Stelle e la Lega, ora si sta facendo conoscere. E' vero che l'esito del voto del 4 marzo aveva creato il panico a Bruxelles, come qualcuno ha detto? Adesso nessuno parla più di panico. Il segnale che il nuovo esecutivo è riuscito a dare è quello della moderazione, del dialogo possibile. "Sono un mediatore" ama ripetere Conte. E certo deve cominciare a mediare subito, tra due forze che sembrano litigare su tutto, ma che sanno mostrarsi compatte sulle decisioni internazionali. Si scherza molto su Conte,

sulla sua scarsa autonomia. E' il premier che non ha scelto i suoi vice (Di Maio e Salvini) ma che dai suoi due vice è stato scelto. Ma questa è la politica, e per i leader europei è un sol-



Il ministro Salvini

lievo avere a che fare con questo avvocato e docente universitario che si dice nasconda il santino di Padre Pio dietro il fazzoletto nel taschino della giacca, e che viva l'incredulità sul proprio destino di politico improvvisato (o improvvisato) con un sorriso e con toni morbidi e sdrammatizzanti. Meglio lui - per i nostri interlocutori europei - che Matteo Salvini, l'irruento ministro dell'Interno e segretario leghista, che sembra compiacersi di suscitare indignazione a ogni uscita pubblica, spesso calibrata nel linguaggio in modo tale da accarezza le insofferenze degli italiani. E che viene demonizzato perfino dal settimanale Famiglia Cristiana, con il titolo in prima pagina "Vade retro Salvini". Bruxelles può continuare ad essere preoccupata, ma non spaventata dal caso italiano. Perché Conte sembra muoversi con una certa abilità, ha ottenuto qualche primo pic-

colo risultato, e in questi primi due mesi e mezzo di governo non ha mai aggredito l'Europa, anzi. Aver detto e preteso che ogni migrante che mette piede in Italia mette piede in Europa non può certo essere uno strappo antieuropeista.

Per capire il governo panta-leghista, bisogna partire dal presupposto che è fatto di equilibri complessi, anche per l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha suggerito dei nomi, come pare evidente quello di Enzo Moavero Milanesi, il ministro degli Esteri. Moavero infatti era già stato ministro nei governi Monti e Letta, ma è l'unico nell'esecutivo attuale ad essere stato indicato anche per la soluzione "tecnica" che nella volontà del Quirinale avrebbe dovuto guidare Cottarelli. Anzi, se nell'esecutivo tecnico gli sarebbe stato affidato il dicastero degli Affari europei, con Salvini e Di Maio ha avuto le chiavi della Farnesina.

C'è un contratto di governo che ripropone due argomenti - contrapposti, perché entrambi richiedono disponibilità di cassa che non ci sono - come il reddito di cittadinanza e la ben più onerosa flat tax, che sembrano impossibile da realizzare senza far saltare tutti i vincoli di bilancio. A meno che non si scelga la via di interventi gradualmente e parziali. Anzi, lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella respingerebbe - come è suo diritto e dovere - leggi senza coperture finanziarie, ora che il rispetto del pareggio di bilancio è scolpito nella Costituzione. Eppure il ministro dell'Economia e Finanza Giovanni Tria, preside a Tor Vergata, che si dice sia stato Paolo Savona a consigliare a Salvini, si barcamena perfettamente, con eleganza e ben gestita preoccupazione, in una compagine dalla promesse esplosive, recitando il mantra del debito pubblico e dei parametri europei.

Ecco, se il governo punta-leghista si rendesse conto che la cambiale del programma elettorale (non il contratto di governo, ma ancora prima, quello con cui le due forze politiche si sono presentate al voto del 4 marzo) non va pagata semplicemente perché non è questa l'attesa degli italiani, forse potrebbe concentrarsi meglio su quello che i cittadini si aspettano. E cioè lavoro prima di tutto, e lavoro più tutelato, servizi pubblici e sanità che funzionano, senso di responsabilità nei conti pubblici, un'autorevolezza in Europa che non vuol dire uscita dall'euro. In fondo,

la flat tax era più l'idea di Forza Italia che della Lega. E se la "tassa piatta" venisse applicata alle persone fisiche, ci sarebbe più di qualche dubbio di costituzionalità, considerando che la nostra Carta prevede che si paghi progressivamente secondo il reddito. Da qui la scelta di due aliquote. Che però non bastano, se si vuole essere fedeli allo spirito della Costituzione. Diverso è il discorso di detassare le imprese, perché qui si gioca anche la partita di incoraggiare investimenti in Italia, e quindi di portare lavoro in settori dove non ce ne è più da tempo.

Eppure, anche se questa parte impegnativa del programma non è stata affrontata, il consenso per i due partiti della maggioranza di governo non appare intaccato dal tanto rumore intorno a ogni decisione del governo, per ora spesso su fatti marginali o su nomine da fare. Come quella del presidente della Rai, sulla quale si è fatto chiasso come se si trattasse del nuovo inquilino del Quirinale. E il presidente della Rai, dopo la riforma Renzi, conta ben poco rispetto all'Amministratore delegato. Anche qui: agli italiani interessa che la Rai faccia dei buoni programmi, della buona informazione, e che la bolletta costasse di meno. Il presidente poi può essere chiunque. Ma, per ora Lega e Cinque Stelle continuano a sperimentare un sodalizio che non dà segni di frattura, ma che deve ancora dimostrare di funzionare sui dossier che contano, a cominciare da quelli più urgenti come l'Ilva e la Tav, e che sappia dare impulso all'economia, che è poi quello che ci si aspetta, non il braccio di ferro con Bruxelles. Nel frattempo, i due movimenti (Cinque Stelle e Lega) sono, nella loro diversità e forse proprio per quella, i monopolisti del consenso.

Aiutati anche dal fatto che i due grandi partiti rimasti sugli spalti (Pd e Forza Italia) tardano ad adeguarsi alla necessità di fare i conti con gli errori del passato per saper proporre qualcosa di nuovo. Il Pd è in attesa di un cambio della guida del partito che metta in archivio la gestione di Matteo Renzi.

Forza Italia ha scelto Antonio Tajani, rispettato in Europa, come delfino di Silvio Berlusconi, che però ora può ripresentarsi alle elezioni, finito il castigo impostogli dalla legge Severino. Non basterà cambiare per l'ennesima volta il nome ("L'altra Italia") per recuperare terreno.

Fabio Morabito

Due proposte per cambiare Dublino

di Pier Vittorio Romano

Il "Regolamento Dublino III", entrato in vigore il 1° gennaio 2014, definisce i criteri ed il meccanismo per attribuire la competenza dello Stato membro all'esame della domanda di "protezione internazionale" presentata da un cittadino di un Paese non appartenente alla comunità europea o apolide. Dal 1999 l'Unione Europea cerca di regolamentare un sistema comune per le richieste di asilo ma, ancora oggi, una persona che entra in Europa non può decidere in quale Stato presentare la sua richiesta di asilo; esiste un principio generale alla base del regolamento Dublino III, ovvero che la domanda di "protezione internazionale" deve essere esaminata da un solo Stato membro, quello individuato come competente. La competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ricade, in primo luogo e salvo eccezioni, sullo Stato in cui è ricompreso il luogo di sbarco dei migranti, solitamente Italia e Grecia, dove dovrà essere identificato dalle forze dell'ordine, lasciando uno spazio estremamente ridotto alle preferenze dei singoli. Con Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'UE, datato 11 dicembre 2000, è stata istituita la banca dati "Eurodac" che permette ai paesi dell'Unione Europea di aiutare l'identificazione dei richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione.

Confrontando le impronte, i paesi dell'UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell'UE o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione. Oltre alle impronte digitali, i dati trasmessi dai paesi dell'UE includono il paese dell'UE d'origine, il sesso della persona, il luogo e la data della domanda d'asilo o dell'arresto

della persona, il numero d'identificazione, la data in cui sono state prese le impronte digitali (rilevate alle persone di età non inferiore a 14 anni) e la data in cui sono stati trasmessi i dati all'unità centrale. Per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni o fino a quando l'interessato non ottiene la cittadinanza di uno dei paesi dell'Ue; in tal caso i dati che lo riguardano devono essere imme-

per cento di una quota stabilita in base a Pil e popolazione, vale a dire una volta e mezzo la capacità teorica di accoglienza di quello stato, scatta un meccanismo "di emergenza" per la ripartizione dei richiedenti tra gli altri Stati; la seconda, proposta dalla Commissione del Parlamento europeo competente su Libertà civili, Giustizia e Affari interni, abbandona il criterio dello Stato di primo ingresso

stanziazione da una lista di quattro stati. Il concetto di "legame rilevante" è stato ampliato con tale proposta del Parlamento Ue e ora comprendere per la famiglia tutti i figli minori, anche se sposati, i fratelli e i figli maggiorenni ancora a carico. Vengono considerati, inoltre, "legami rilevanti" con il Paese, l'aver già soggiornato legalmente in uno Stato membro o l'aver conseguito un diploma accademico o professionale.

Per favorire la conservazione di legami nati durante il viaggio e facilitare l'integrazione negli Stati di accoglienza, è previsto che fino a 30 persone possano chiedere di essere registrate come un gruppo, i cui membri viaggeranno insieme.

Il gruppo, però, non potrà scegliere in quale Stato stabilirsi. I minori non accompagnati, invece, devono essere trasferiti nello Stato in cui risiede un parente che possa occuparsene.

È comunque richiesta, prima del trasferimento, una valutazione del loro migliore interesse. Per ogni paese Ue si calcola una quota di rifugiati da accogliere in base a Pil ed alla popolazione. La lista comprende, quindi, i quattro

Stati con il numero più basso di richiedenti rispetto alla propria quota.

Se il richiedente non effettua una scelta è assegnato allo Stato con il più basso tasso di candidati ed è questo a cui compete l'esame della domanda d'asilo. Infine, se il richiedente asilo dimostra di avere "legami rilevanti" con uno Stato, riconducibili ai motivi prima indicati (culturali, familiari in senso ampio o linguistici), può chiedere di esservi trasferito.

In conclusione, se questa proposta arriverà a buon fine, ad esaminare la domanda di asilo sarà più lo Stato di primo ingresso, ma quello cui il richiedente asilo è assegnato in forza di un "legame rilevante" o del meccanismo della lista.

I costi di trasferimento del migrante saranno a carico del bilancio Ue.



diatamente cancellati. Per i cittadini stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per due anni a decorrere dalla data alla quale le impronte digitali sono state rilevate. Essi vengono invece cancellati immediatamente, prima dello scadere dei due anni, se lo straniero ottiene un permesso di soggiorno, oppure ha lasciato il territorio dell'Unione o ha acquisito la cittadinanza in uno Stato membro. Il dibattito sulla riforma del Regolamento Dublino III è sempre più acceso.

Ad oggi si stanno valutando due proposte: la prima della Commissione dell'UE del maggio del 2016 che conferma la competenza dello Stato di primo ingresso e solo se la pressione su tale paese raggiunge una soglia insostenibile, il 150

e suddivide i richiedenti asilo fra tutti i paesi membri in base a un sistema permanente di quote.

Il Parlamento, quindi, applica l'art. 80 del Trattato sul Funzionamento della Ue che, in materia di migrazione, impone il "principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri", anche (e non solo) sul piano finanziario. In questo caso lo Stato di primo ingresso registra il migrante al suo arrivo nella Ue e valuta sommariamente l'ammissibilità della sua richiesta di protezione internazionale. In caso di esito favorevole, se il richiedente asilo ha un "legame rilevante" con uno Stato, vi è trasferito e questo paese esamina la sua domanda di asilo.

Se, invece, il richiedente asilo non ha un "legame rilevante" con un paese, può scegliere la sua de-

Quattro nuovi lanci e ora l'Europa

di **Alessandro Butticé**

Il 25 luglio, altri quattro satelliti Galileo sono stati lanciati dallo spaziodromo europeo della Guyana francese sul lanciatore europeo Ariane-5. Con una costellazione di 26 satelliti, il sistema di navigazione satellitare globale dell'UE fornirà un segnale più accurato per un'ampia gamma di servizi ai cittadini e alle imprese. Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič ha dichiarato: *"Si tratta di un nuovo passo verso la piena capacità operativa di Galileo nel 2020! Lo spazio sta diventando una nuova frontiera economica in quanto è vitalmente collegato a un numero crescente di settori e sta conducendo alla loro profonda modernizzazione."*

In effetti, il 10% del PIL dell'UE dipende dai servizi spaziali. Dobbiamo quindi garantire che l'Europa raggiunga la leadership globale e l'autonomia strategica."

Elżbieta Bieńkowska, commissario per il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI, che ha guidato la delegazione della Commissione a Kourou (Guyana francese), ha dichiarato: *"Possiamo essere molto orgogliosi del successo delle nostre attività spaziali. L'Europa è diventata una vera potenza spaziale. Dall'inizio del mio mandato, ho avuto obiettivi chiari: sviluppare l'infrastruttura in modo tempestivo e nel rispetto del budget, fornire i primi servizi e assicurarne il rapido sviluppo. Oggi possiamo dirlo: ce l'abbiamo fatta. Ma gli sforzi e gli investimenti dovranno continuare nell'ambito del nuovo programma spaziale dell'UE."*

Galileo ha fornito servizi di posizionamento e misurazione del tempo a circa 400 milioni di utenti da dicembre 2016. Il lancio di luglio porta la costellazione più vicina al completamento entro il 2020, quando Galileo raggiungerà la piena capacità operativa. Con una precisione record di 20 cm, Galileo sarà in definitiva il sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo. Per il prossimo bilancio UE a lungo termine per il periodo 2021-2027, la Commissione ha proposto di consolidare tutte le attività spaziali presenti e future nell'ambito di un unico programma spaziale dell'UE con un bilancio di 16 miliardi di euro.

Molti aspetti della nostra società - dalle telecomunicazioni alla televisione, dalle previsioni del tempo ai sistemi finanziari mondiali - dipendono oggi dai sistemi o dalle tecnologie spaziali.

Tuttavia, considerate le dimensioni dei progetti spaziali, la maggior parte dei paesi non sarebbe in grado di realizzarli da soli. I paesi europei hanno così riunito le loro risorse tecnologiche e finanziarie

quali la pianificazione urbanistica; la protezione della natura, l'agricoltura e la silvicoltura, la salute, la risposta alle catastrofi, i trasporti e il turismo.

Copernicus è coordinato e gestito dalla Commissione europea. L'ESA gestisce l'infrastruttura satellitare, mentre l'Agenzia europea dell'ambiente e i singoli paesi dell'UE sviluppano i sensori del sistema.

L'agenzia EUMETSAT per la raccolta di dati meteorologici fornirà

che ad operazioni di salvataggio, aiuto all'agricoltura e all'allevamento, impiego nella protezione civile, sincronizzazione dell'ora.

Gli investimenti dell'UE nel programma Galileo creano già nuove opportunità di mercato e nuovi posti di lavoro nei settori dei ricevitori e delle applicazioni satellitari.

I partner del programma Galileo sono la Commissione europea - per la gestione e il finanziamento integrale del programma, l'Agenzia spaziale europea - per la progettazione, lo sviluppo, gli appalti e la convalida. L'ESA ha cofinanziato le fasi di definizione, sviluppo e convalida in orbita del programma, l'Agenzia del GNSS europeo (GSA) - per il funzionamento del sistema dopo il suo completamento.

Il programma Galileo è nato negli anni '90 quando l'Agenzia spaziale europea ha iniziato i programmi di ricerca e sviluppo in tale ambito in partenariato con la Commissione europea e con la comunità dell'aviazione civile. Le discussioni relative a un sistema europeo sono iniziate alla fine degli anni '90 e nel 1999 il Consiglio dell'Unione europea ha sollecitato la Commissione a sviluppare un sistema globale gestito dalle autorità civili pubbliche. Dopo il fallimento dei negoziati volti a creare un partenariato pubblico-privato, nel 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di completare la costellazione di Galileo attingendo al bilancio dell'UE.

Dal 2008 procedono i lavori in diversi ambiti come la costruzione dei satelliti, la fornitura di servizi e operazioni di lancio e la creazione dell'infrastruttura a terra.

Il sistema EGNOS di ingrandimento via satellite, è invece un sistema europeo basato su satelliti che migliora l'accuratezza del GPS, portandola dai 10 metri di quest'ultimo a circa 2 metri (95%). Inoltre, avverte gli utenti di problemi con i segnali GPS. È stato il precursore del programma Galileo.

EGNOS utilizza 3 satelliti per correggere gli errori del GPS e trasmettere dati di posizionamento più precisi.

A differenza di Galileo, EGNOS è un sistema paneuropeo (e non globale) e dipende dal sistema GPS.

È un progetto comune della Commissione europea, dell'ESA e di Eurocontrol, l'organizzazione eu-



Fase del lancio in orbita degli ultimi quattro satelliti Galileo dallo spaziodromo europeo nella Guyana francese (foto ESA/CNES/Arianespace).

per attuare la politica spaziale mediante la Commissione europea, in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un'agenzia intergovernativa gestita da 22 paesi europei.

La politica spaziale europea si concentra su quattro aspetti principali: il sistema di osservazione della Terra Copernicus, i programmi satellitari Galileo/EGNOS, l'esplorazione dello spazio e la ricerca spaziale.

Copernicus è il programma civile di osservazione della Terra più ambizioso che sia mai stato realizzato.

È un insieme di sistemi complessi che raccolgono dati sul nostro pianeta mediante satelliti e sensori a terra, nell'atmosfera e in mare, fornendo ai responsabili politici, alle imprese e al grande pubblico informazioni aggiornate e affidabili sui cambiamenti che interessano il pianeta e il clima. Questi dati aiutano a prevedere l'evoluzione futura del clima.

I dati di Copernicus sono utilizzati per molte altre applicazioni, tra i

oltre supporto operativo ai servizi di Copernicus che si occupano di mari, atmosfera e cambiamenti climatici.

Galileo, invece, è il sistema globale di navigazione satellitare dell'UE. Rappresenta la versione europea del sistema americano di posizionamento globale (GPS) e del sistema russo Glonass.

Galileo è il primo sistema di navigazione satellitare gestito da autorità civili (GPS, ad esempio, è gestito dalla Guardia Costiera USA). Sarà compatibile con il sistema americano e russo, ma ne sarà garantita l'indipendenza.

Grazie al posizionamento in tempo reale con uno scarto massimo di 1 metro, sarà molto più preciso del GPS.

Il sistema comprenderà una rete di 30 satelliti (compresi 6 di riserva), che sarà completata entro il 2020. I primi servizi offerti da Galileo sono già disponibili dal 2016. Le applicazioni potenziali del sistema sono molteplici. Pensiamo ad esempio non solo alla gestione del traffico e dei trasporti, ma an-

ha 26 satelliti Galileo nello spazio

ropea per il controllo del traffico aereo.

EGNOS trova applicazione in vari settori, che vanno dall'aviazione (migliora il sistema di navigazione con rotte più efficienti interventi di soccorso; gli elicotteri possono atterrare con meno problemi in condizioni difficili) al controllo del traffico (riduce i tempi di risposta in caso di emergenza) o alle ferrovie (permette di seguire la posizione esatta dei treni). Utile anche per l'agricoltura di precisione (consente di creare recinzioni virtuali e rilevare persino la fertilità del bestiame).

L'esplorazione dello spazio europeo promuove invece l'innovazione e le scoperte scientifiche in settori quali il riciclaggio, la salute, le biotecnologie, la gestione dell'energia e il monitoraggio ambientale.

Visto che i programmi spaziali sono molto costosi, la cooperazione internazionale è indispen-

sabile.

L'UE contribuisce attivamente ai

dibattiti internazionali sulla cooperazione nell'esplorazione dello

spazio, soprattutto con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina.

Partecipa al Forum internazionale per l'esplorazione dello spazio (ISEF), una serie di riunioni a livello ministeriale per il coordinamento e la cooperazione internazionali nel settore.

Per quanti riguarda il settore della ricerca, l'UE intende sviluppare un'industria spaziale europea competitiva, indipendente e globale.

Se l'Europa vuole conservare e garantire l'accesso allo spazio e alle operazioni spaziali, è fondamentale rafforzare il settore spaziale europeo rilanciando la ricerca spaziale e l'innovazione.

I finanziamenti per i progetti di ricerca spaziale provengono dal programma Orizzonte 2020, nell'ambito del programma di lavoro Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (13,5 miliardi di euro).



Satellite Galileo piazzato in orbita media, a 23 222 km di altitudine (foto ESA-P. Carril)

DODICI DOMANDE E RISPOSTE

1. Perché la navigazione satellitare è importante per l'UE?

Attualmente i segnali di posizionamento e misurazione del tempo forniti dai sistemi di navigazione satellitare sono utilizzati in molti settori chiave dell'economia tra cui la sincronizzazione nelle reti elettriche, il commercio elettronico e le reti di telefonia mobile, la gestione efficace del traffico stradale, marittimo e aereo, i sistemi di navigazione satellitare per le auto e i servizi di salvataggio. Le applicazioni di navigazione satellitare sono ora numerose e variegata e svolgono un ruolo importante sia per le imprese che per la vita quotidiana dei cittadini e delle collettività. È pertanto essenziale garantire un accesso europeo a servizi di navigazione satellitare affidabili ed accurati.

Il settore della navigazione satellitare costituisce inoltre un mercato enorme che presenta potenzialità di crescita e occupazione nell'UE. Come internet, un sistema globale di navigazione satellitare non è tanto un servizio a sé stante quanto un "abilitatore di servizi", perché agisce da catalizzatore delle attività economiche creando valore aggiunto e posti di lavoro in un'ampia gamma di settori quali l'industria spaziale, quella dei ricevitori e delle applicazioni. Nel 2013 il valore annuale del merca-

to mondiale di prodotti e servizi globali di navigazione satellitare è stato stimato a 175 miliardi di euro e si prevede che crescerà nei prossimi anni fino a raggiungere nel 2020 presumibilmente i 237 miliardi di euro. Per l'economia dell'UE assicurare l'indipendenza in tale settore è essenziale: si è stimato che nel 2011 addirittura il 6-7% del PIL dell'Europa, vale a dire 800 miliardi di euro, si basava su applicazioni di navigazione satellitare.

2. Cos'è GALILEO? In cosa consiste?

Galileo è il programma dell'Unione europea volto a sviluppare un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) sotto il controllo civile. Galileo consentirà agli utilizzatori in tutto il mondo di conoscere la loro posizione esatta nel tempo e nello spazio con grande precisione e affidabilità.

Una volta completato, il sistema Galileo consisterà di un parco di 30 satelliti e dell'infrastruttura a terra necessaria per controllarli e assicurare l'erogazione di servizi di navigazione. Inoltre, gli utilizzatori avranno bisogno di ricevitori per captare ed elaborare i segnali.

3. E EGNOS?

EGNOS, il servizio europeo di copertura per la navigazione geo-

stazionaria, costituisce la prima avventura dell'UE nel campo della navigazione satellitare. È il sistema satellitare di incremento di accuratezza dell'UE ed è usato per migliorare l'accuratezza del segnale GPS e fornire informazioni sulla sua affidabilità.

EGNOS è pienamente operativo dal 2011. I suoi dati possono già essere usati in tutta una serie di ambiti. Ad esempio, EGNOS rende il segnale GPS adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza come quelle usate dagli aerei in volo. Il suo servizio per la sicurezza della vita umana (Safety of

Life Service) mette a disposizione l'integrità necessaria per assicurare atterraggi più precisi, ridurre i tempi d'attesa e i cambiamenti di rotta e programmare rotte aeree più efficienti.

4. Perché non usiamo semplicemente i sistemi globali di navigazione satellitare che già esistono?

Possiamo usare, e continueremo a farlo, i sistemi esistenti poiché Galileo sarà interoperabile o compatibile con i sistemi analoghi attualmente in funzione che coprono l'Europa.

Continua a pag. 6



La Via Lattea

DODICI DOMANDE E RISPOSTE

Continua da pag. 5

Galileo rappresenterà tuttavia un miglioramento rispetto a tali sistemi in quanto servirà ad integrare i segnali GPS fornendo segnali di posizionamento satellitare più accurati ai ricevitori abilitati. Gran parte delle nuove applicazioni che saranno disponibili grazie ai dati forniti da Galileo saranno rese possibili soltanto dalla maggiore precisione di posizionamento che Galileo o EGNOS possono offrire. Rispetto a molti altri sistemi di navigazione satellitare attivi nel mondo, Galileo sarà soggetto al controllo civile europeo ed il sistema sarà di proprietà esclusiva dell'UE. Nella nostra vita quotidiana siamo diventati estremamente dipendenti dai servizi di navigazione satellitare. Se dovessimo basarci su un servizio estero che potrebbe essere limitato o interrotto senza il nostro consenso le conseguenze potenziali per le imprese, il sistema bancario, i trasporti, l'aviazione, le comunicazioni, ecc., per citare solo alcuni ambiti, sarebbero enormi (ad esempio in termini di perdite di utili per le imprese, di sicurezza stradale, ecc.).

Il fatto di esserne la proprietaria significa anche che l'UE manterrà il controllo di tutti i fattori produttivi di Galileo, sia tangibili che intangibili (ad esempio i progressi sul piano della ricerca e dello sviluppo realizzati nel corso del programma).

5. Quali sono i vantaggi del programma Galileo per l'Europa?

Una volta terminato il pieno spiegamento del sistema e quando esso sarà operativo i dati forniti dai satelliti Galileo potrebbero essere usati in diversi ambiti per migliorare la qualità della vita e le attività commerciali in tutta Europa, ad esempio per evitare gli scontri tra autoveicoli, aiutare gli ipovedenti e i motulesi a navigare, per gestire il trasporto di merci pericolose, rilevare la profondità delle acque costiere e assicurare uno spargimento intelligente del sale durante l'inverno. Tra gli altri esempi vi sono l'aiuto alla navigazione delle navi attraverso canali stretti, il miglioramento della logistica dei trasporti e l'accelerazione degli interventi dei servizi d'emergenza in situazioni critiche.

Il settore dei servizi satellitari riveste grande importanza per l'economia dell'UE, in quanto trasforma l'investimento effettuato per le infrastrutture spaziali in applicazioni e servizi concreti a beneficio dei cittadini. Lo sfruttamento dei dati forniti dal programma Galileo presenta enormi

opportunità d'impresa, non solo per le società che forniscono i satelliti o i segmenti di terra delle infrastrutture spaziali, ma ancor più per le industrie a valle, per le persone che operano nel campo dei ricevitori, delle piattaforme e dello sviluppo di servizi innovativi. Galileo offre ai fabbricanti di apparecchiature, agli sviluppatori di applicazioni e ai fornitori di servizi fondati sull'affidabilità la possibilità di procedere alla prospezione di tutta una gamma di nuove opportunità d'affari.

6. Quali servizi fornirà Galileo? E quando saranno disponibili?

Una volta diventato pienamente operativo (entro il 2020) Galileo offrirà i seguenti servizi:

- un "servizio aperto" (open service): servizio di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo accessibile liberamente, che utilizza il segnale Galileo a



Vista dalla Stazione Internazionale Spaziale

doppia frequenza nello spazio. Il servizio aperto supporterà anche i sistemi di monitoraggio dell'integrità dei dati di posizionamento di cui si avvalgono gli utilizzatori di applicazioni safety-of-life;

- un servizio pubblico regolamentato: servizio criptato sicuro che presenta un maggior numero di funzioni avanzate, progettato per assicurare maggiore robustezza e disponibilità e che si rivolge prevalentemente al settore pubblico;

- un servizio commerciale: servizio a pagamento che fornirà servizi di autenticazione e di alta accuratezza alle applicazioni commerciali;

- un servizio di ricerca e salvataggio: servizio che aiuterà a localizzare persone, navi e aerei in difficoltà;

- safety of life: un contributo ai servizi che sorvegliano l'integrità dei segnali satellitari, in ottemperanza agli standard inter-

nazionali.

A partire dal 2016 Galileo ha iniziato ad offrire una prima versione dei suoi servizi comprendente:

- una prima versione del servizio aperto che sarà pienamente interoperabile con il GPS. Essa verrà quindi usata per diverse applicazioni dal mercato di massa, compresi gli smartphone e i sistemi di navigazione installati negli autoveicoli;
- un contributo di Galileo al servizio COSPAS-SARSAT, lo strumento internazionale usato per localizzare le persone in pericolo. Il servizio di ricerca e salvataggio di Galileo (Search and Rescue service - SAR) consentirà l'individuazione più celere dei segnali di emergenza dei radiofari e comporterà una nuova funzione che invia un messaggio di conferma al trasmettitore;
- una versione pilota del servizio pubblico regolamentato (PRS) che è già in funzione

dall'agosto 2013. Sette Stati membri dell'UE stanno attualmente testando i ricevitori abilitati PRS;

- un servizio commerciale dimostrativo Galileo. In preparazione dall'estate 2014 i suoi primi servizi dovrebbero iniziare nel 2016.

7. Quali sono le diverse fasi del programma Galileo?

Lo spiegamento dell'intera infrastruttura di Galileo è un processo lungo che si protrarrà per diversi anni. Finora sono state completate la fase sperimentale iniziale e la fase di validazione in orbita (In-Orbit Validation - IOV). La fase IOV ha convalidato il progetto di sistema utilizzando una costellazione ridotta di quattro satelliti, il numero minimo necessario per assicurare una localizzazione e un riferimento temporale esatti nelle quattro località di prova,

unitamente a un numero limitato di stazioni a terra. Il lancio attuale segna l'inizio della fase di piena capacità operativa (FOC) che comporterà lo spiegamento della rimanente infrastruttura terrestre e spaziale. Essa si avvarrà dei satelliti già in orbita oltre ad altri 26 satelliti FOC.

8. Quando avverranno i prossimi lanci? Quando verrà completato il sistema?

L'intenzione è di avere in orbita entro la fine del decennio l'intera costellazione di 30 satelliti Galileo operativi (compresi sei satelliti di ricambio in orbita).

9. Dov'è possibile per le imprese trovare informazioni su come sviluppare servizi usando i segnali Galileo?

Poiché Galileo è già entrato nella sua fase di sfruttamento, i fornitori di servizi e prodotti che utilizzano dati di Galileo devono approfittare delle sue opportunità commerciali.

10. Qual è la distribuzione dei ruoli nell'ambito del programma Galileo?

La Commissione europea ha la responsabilità di far avanzare i programmi GALILEO e EGNOS e ne assicura la gestione e supervisione complessive.

Il dispiegamento di Galileo, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi di nuova generazione e lo sviluppo tecnico delle infrastrutture sono affidati all'Agenzia spaziale europea.

La Commissione ha delegato la gestione operativa dei programmi a un'agenzia unionale, l'agenzia del sistema globale di navigazione satellitare (agenzia GNSS), con sede a Praga.

11. Chi paga i programmi spaziali dell'UE? Quanto costerà Galileo?

Durante le fasi di definizione e di validazione già completate dei programmi Galileo e EGNOS il finanziamento è stato assicurato dall'UE e dall'ESA.

L'attuale fase di dispiegamento è finanziata interamente a valere sul bilancio dell'UE con contributi della Norvegia e della Svizzera.

12. Perché i satelliti Galileo portano il nome di bambini?

Nel 2011 la Commissione europea ha organizzato un concorso di disegno aperto a bambini nati nel 2000, 2001 e 2002. I vincitori, uno per paese dell'UE, hanno conquistato il diritto di battezzare con il loro nome i satelliti Galileo.

NEWS DALL'EUROPA

a cura di Carlo Felice Corsetti

LE ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI

Il Parlamento europeo è l'istituzione europea più affidabile

I risultati del sondaggio Eurobarometro della primavera 2018 sul livello di conoscenza del pubblico delle istituzioni dell'Ue, pubblicati recentemente dalla Commissione europea, riferiscono che il 50% degli intervistati si fida del Parlamento europeo, con 5 punti in aumento rispetto all'autunno 2017. Da rilevare con riferimento alla legislatura che nel maggio 2014 la percentuale era solo del 34%.

Altro dato positivo è che il 93% degli intervistati conosce il Parlamento europeo, in aumento dall'ultimo Eurobarometro. L'Unione europea nel suo complesso risulta affidabile per il 42%, mentre gli organi nazionali di governo lo sono solo per il 34%.

“Questo Parlamento sta lavorando per ridurre la distanza tra istituzioni europee e cittadini e sta facendo bene il suo lavoro – ha detto il presidente Tajani – Ce lo dicono i cittadini stessi attraverso i risultati dell'Eurobarometro. Negli ultimi sei mesi la fiducia nel

Parlamento europeo è passata dal 45% al 50%. Il Parlamento è in assoluto l'istituzione Ue più apprezzata. Voglio ringraziare i 751 parlamentari che compongono l'assemblea. Abbiamo dimostrato di saper essere protagonisti mettendo il Parlamento al centro del dibattito per cambiare l'Europa e renderla più efficace.”

“In particolare, sull'immigrazione che, come conferma l'Eurobarometro, è in cima alle preoccupazioni dei nostri cittadini, abbiamo contribuito a dare risposte europee. Già a novembre abbiamo adottato un testo di riforma del sistema dell'asilo, compreso il regolamento di Dublino, che concilia fermezza e solidarietà. Abbiamo anche proposto una strategia di breve, medio e lungo termine per fermare le partenze dall'Africa. Il Consiglio non può più rimandare la riforma dell'asilo e deve prendere coscienza che sul governo dell'immigrazione è in gioco il futuro stesso della nostra Unione.”

L'Unione Europea e l'Africa Emergency Trust Fund for Africa

Il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea nasce con l'obiettivo di promuovere la stabilità in Africa, cercando di rimuovere le cause di destabilizzazione e dei fenomeni migratori. Sino ad ora ha devoluto 3,3 miliardi di euro nelle regioni strategiche *Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Nord Africa*, per l'aiuto a più di 160.000 migranti in transito e per la creazione di più di 250.000 posti di lavoro. Il Niger ha ottenuto dal *Fondo fiduciario di emergenza*

Niger nel periodo 2014-2020. L'aiuto umanitario al Niger nel 2017 è stato di 42,6 milioni di euro per assistenza alimentare, sostegno ai rifugiati del Mali in Niger, reazioni alla violenza di Boko Haram a Diffa.

Il Piano investimenti Ue per l'Africa

Il *Piano di investimenti esterni* (EIP), nato nel 2017 per favorire investimenti privati in Africa, ha consentito l'investimento di 64 milioni di euro nella centrale elettrica ibrida di Agadez in Niger e la costruzione della centrale solare

strana svega), di Mila Turajlić, Serbia, Francia, Qatar; **-Woman at war** (*Kona fer i striđ*), di Benedikt Erlingsson, Islanda, Francia, Ucraina.

“Migrazioni, populismi e sostenibilità: i tre film in lizza per il PREMIO LUX ci suggeriscono una volta di più le questioni urgenti che gli europei ci pongono ogni giorno, e a cui la politica deve dare risposte efficaci”, ha detto il Presidente Tajani. “In ognuno di questi film lo sguardo e le storie delle donne protagoniste ci aprono al confronto con temi di stretta attualità: la questione della responsabilità verso i migranti magistralmente rappresentata in *Styx*, l'impegno civile per lottare contro le sirene populiste in *The Other Side Of Everything* e, in *Woman At War*, l'urgenza di lasciare un mondo vivibile alle generazioni future”.

“Una volta di più – ha concluso Tajani – tramite la straordinaria varietà di stile e tematiche rappresentate dal PREMIO LUX, il Parlamento europeo vuole promuovere la nostra prima ricchezza: la diversità culturale e la creatività che sono alla radice della nostra identità di europei”.

“Il PREMIO LUX rappresenta l'unico concorso cinematografico di un Parlamento – ha detto Silvia Costa durante il suo intervento – e quest'anno, alla XII edizione, capita in una fase cruciale delle politiche culturali europee. Infatti le due direttive sull'audiovisivo e sul copyright sono fondamentali per promuovere il cinema europeo e il ruolo degli autori. L'agenda della cultura – ha concluso Costa – intende rafforzare il nostro cinema nel mondo e il nuovo programma di Europa Creativa 2021/2027”.

Styx, *The Other Side of Everything* e *Woman at War* saranno proiettati in autunno in oltre 50 città e festival nei 28 paesi UE, con sottotitolazione dei tre film nelle 24 lingue ufficiali dell'Europa unita.

Durante le proiezioni (LUX FILM DAYS) a tutti i 751 membri del Parlamento europeo sarà rivolto l'invito a votare uno dei tre film. Il vincitore del PREMIO LUX sarà annunciato il 14 novembre, con la presenza dei registi, nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.



Ue per l'Africa 230 milioni di euro stanziati per 11 progetti, uno dei quali spende 6,9 milioni di euro nella regione di *Zinder e Agadez* per la formazione professionale e l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il Fondo ha aiutato 9.000 giovani imprenditori del Niger ad iniziare un'attività propria. Il Fondo, dal gennaio 2017, ha consentito all'*Organizzazione internazionale per le migrazioni* (IOM) di trasferire dalla Libia al Niger 23.000 migranti che volevano ritornare volontariamente nel Paese d'origine. Circa 1.700 rifugiati vulnerabili e richiedenti asilo sono stati trasferiti dalla Libia in Niger dal novembre 2017. Il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha prodotto lo stanziamento di ulteriori 500 milioni di euro dal bilancio Ue al *Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa*.

Aiuto umanitario dell'UE in Africa e altri progetti

Il *Fondo europeo di sviluppo*, alla sua 11esima edizione, prevede 596 milioni di euro di aiuti per il

di Gorou Banda, che rifornisce di energia la periferia di Niamey. Immigrazione

Il 90% dei migranti dall'Africa occidentale diretti verso l'UE passa attraverso il Niger. Ma secondo l'*Organizzazione Internazionale per le Migrazioni* (OIM) i numeri sarebbero sensibilmente diminuiti, passando dalle 333.891 persone del 2016 alle 17.634 del 2017, con una stima di circa 10.000 persone nel 2018. Sarebbero oltre 300.000 i rifugiati e gli sfollati, in fuga dalle crisi nei paesi limitrofi, ospitati oggi in Niger. Una grave crisi umanitaria ha generato campi profughi nella regione sud-orientale di Diffa e nelle regioni settentrionali e nord-occidentali di Tahoua e Tillabery.

Premio Lux 2018.

Annunciati dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, alle giornate degli autori, i tre film finalisti: **-Styx**, di Wolfgang Fischer, Germania, Austria; **-The other side of everything** (Druga

LA NOTA GIURIDICA

Corte di giustizia, Regola “Taricco”

Cons. Paolo Luigi Rebecchi

Con la sentenza n. 315, del 31 maggio 2018, la Corte costituzionale ha evidenziato il limite, posto dalla Costituzione italiana, all'applicazione diretta del diritto europeo in materia penale ed in particolare dell'art. 325 del Trattato sull'Unione europea (TUEF), con riguardo al regime della prescrizione dei reati in materia di IVA. La questione si era posta in seguito all'emanazione, da parte della Corte di giustizia UE della sentenza Grande sezione, dell'8 settembre 2015, *Taricco - C-105/14* relativa alle frodi IVA (che è una risorsa “propria” dell'UE). Con tale sentenza (emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto in un giudizio penale presso il tribunale di Cuneo (ordinanza GIP del 17 gennaio 2014), la Corte UE aveva ribadito l'obbligo per gli Stati membri, sancito dall'art. 325 del TUEF, di una tutela efficace, proporzionata ed effettiva delle finanze dell'Unione e in conseguenza l'obbligo di disapplicazione di norme penali interne (artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale), che, attraverso l'istituto della prescrizione, rendevano non punibili casi “gravi” di frode UE nel settore dell'IVA.

Tale interpretazione dei rapporti fra diritto UE e diritto penale nazionale aveva determinato vari commenti negativi in dottrina (fra i molti, S. Di Paola, *Frodi tributarie gravi, prescrizione penale e disapplicazione del diritto interno*, in *Foro it.*, 2016, II, 236 e ss. e V. Manes, *La “svolta” Taricco e la potenziale sovversione del sistema: le ragioni dei controlimiti*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 6 maggio 2016) e la proposizione da parte della Corte di cassazione, nell'ambito di un diverso processo penale, di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (la legge di ratifica ed esecuzione del Trattato UE), per la violazione degli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con riguardo all'applicazione dell'art. 325 TUEF come imposta dalla sentenza “*Taricco*”. A sua volta la Corte d'appello di Milano, in un altro processo penale, aveva sollevato una analoga questione di legittimità costituzionale. La disposizione contestata ordina l'esecuzione del TUEF e conseguentemente, dell'art. 325 di tale Trattato.

Secondo i giudici remittenti, la sentenza *Taricco* aveva stabilito che il giudice nazionale deve disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., omettendo di dichiarare prescritti i reati e procedendo nel giudizio penale, in due casi: innanzitutto, secondo una regola che è stata tratta dall'art. 325, paragrafo 1, TFUE, quando questo regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni ef-

fettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; in secondo luogo, in base a una regola desunta dall'art. 325, paragrafo 2, TFUE (principio di assimilazione), quando il termine di prescrizione, per effetto delle norme indicate, risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro. In entrambi i processi penali, in cui sono state sollevate le questioni, agli imputati erano addebitati reati che, qualora fossero stati applicati gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., dovevano essere di-

vate le questioni di costituzionalità). Con tale sentenza, la Corte di giustizia aveva ribadito i contorni della “regola *Taricco*”, ma aveva confermato che *essa può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del divieto di retroattività*.

Quanto alla prima aveva “...sollecitato una verifica della competente autorità nazionale”, mentre sulla retroattività aveva specificato che la “regola *Taricco*” non si estendeva ai fatti compiuti prima dell'8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza che l'aveva enunciata. Pur ribadendo

la nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola *Taricco*”, viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato...”. La Corte costituzionale ha osservato quindi, che la nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo ha in primo luogo chiarito che, in virtù del divieto di retroattività in *malam partem* della legge penale, la “regola *Taricco*” non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015 (paragrafo 60).

In secondo luogo la Corte di giustizia ha demandato alle autorità giudiziarie nazionali il compito di saggiare la compatibilità della “regola *Taricco*” con il principio di determinatezza in materia penale (paragrafo 59), che costituisce “...sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52 della sentenza M.A.S.)...”.

Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza M.A.S., le questioni sollevate dinanzi alla Corte costituzionale da entrambi i rimettenti sono risultate non fondate, perché la “regola *Taricco*” non era applicabile nei relativi giudizi di merito, in quanto i processi riguardavano fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015, sicché l'applicabilità degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e la conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti *a quibus* erano riconosciute dalla stessa sentenza M.A.S.

Ha tuttavia evidenziato la Corte costituzionale la sussistenza della rilevanza delle questioni in ordine alla generale applicabilità o meno della “regola *Taricco*”. Ha infatti precisato che, indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la “regola *Taricco*”, in quanto essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, previsto dall'art. 25, secondo comma della Costituzione. Infatti “...un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra



Il palazzo della Corte Costituzionale

chiarati prescritti. Diversamente i giudici avevano evidenziato che, in applicazione della “regola *Taricco*” tali disposizioni non potevano operare, considerando che la regola era certamente applicabile nei rispettivi giudizi, riguardanti gravi frodi in materia di IVA, con conseguente lesione degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi, inoltre, ricorrevano in un numero considerevole di casi, così da integrare tutte le condizioni che concretizzano la “regola *Taricco*”.

La Corte costituzionale italiana, nel giudizio sulla costituzionalità delle norme contestate dalla Corte di cassazione e dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, aveva riunito i giudizi e sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in ordine al possibile contrasto di quanto affermato nella sentenza *Taricco* con il principio di legalità penale, in quanto la decisione imponeva di disapplicare le disposizioni in tema di prescrizione dei reati, previste nell'ordinamento italiano.

La Corte di giustizia si era pronunciata con la sentenza (c.d. “*Taricco bis*”) della Grande sezione 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, *M.A.S. e M.B.* (imputati nei processi dinanzi alla Corte di cassazione e alla Corte di appello di Milano nei quali erano stati solle-

l'efficacia dell'art. 325 TUEF, aveva evidenziato che la stessa non poteva determinare la disapplicazione del diritto interno (effetto conseguente alla primazia del diritto europeo), se questa disapplicazione comportava “...una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene...”, costituzionalmente garantito nello Stato membro medesimo (v. R. Bin, “*Taricco tango, quale sarà il prossimo passo?*”, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 5 aprile 2018) Nella sentenza 315/2018, la Corte costituzionale, premessa la illustrazione dell'intera vicenda processuale, ha ricordato che la stessa sentenza *Taricco* (paragrafi 53 e 55) appariva tendente ad escludere la sua applicazione “...ogni qual volta essa venga a trovarsi in conflitto con l'identità costituzionale dello Stato membro e in particolare implichi una violazione del principio di legalità penale, secondo l'approzzamento delle competenti autorità di tale Stato...”. Di ciò la Corte costituzionale aveva chiesto (con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale) conferma alla Corte di giustizia.

La Corte di giustizia, con la sentenza M.A.S. e M.B. del 5 dicembre 2017, aveva “...compreso il dubbio interpretativo...” della Corte costituzionale e aveva “...affermato che l'obbligo per il giu-

e tutti i limiti costituzionali

nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza.

La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosi anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (*ex plurimis*, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999). Ciò posto, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza, sia l'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la "regola Taricco"), sia la "regola Taricco" in sé.

Quest'ultima, per la porzione che discende dal paragrafo 1 dell'art. 325 TFUE, è irrimediabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.). Ancor prima, è indeterminato l'art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perché il suo testo non per-

mette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco".... Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n. 5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992). Pertanto, quand'anche la "regola Taricco" potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008). È persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comunità dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle diverse posizioni) che la persona, prendendo contezza dell'art. 325 TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto peculiari. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di "letture" ed interpretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla *prævia lex scripta*, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza

giuridica delle consentite, libere scelte d'azione» (sentenza n. 364 del 1988). Ciò è come dire che una scelta relativa alla punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso, diversamente da quanto accade con la "regola Taricco".

Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è anche indiscutibile che, come ha riconosciuto la sentenza M.A. S., un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Quanto appena rilevato concerne la "regola Taricco", sia per la porzione tratta dal paragrafo 1 dell'art. 325 TFUE, sia per quella desunta dal paragrafo 2. In quest'ultimo caso, anche se il principio di assimilazione non desse luogo sostanzialmente a un procedimento analogico in *malam partem* e potesse permettere al giudice penale di compiere un'attività priva di inaccettabili margini di indeterminazione, essa, comunque sia, non troverebbe una base legale sufficientemente determinata nell'art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe potuto, né oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni della "regola Taricco".

In altri termini, qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell'Unione, al fine di impedire che le seconde abbiano un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescrizione, ugualmente l'art.

325, paragrafo 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto.

Bisogna aggiungere che una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile neppure nell'enunciato della sentenza Taricco, relativo ai «casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato», per i quali sono stabiliti «termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione». Si tratta infatti di un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione.

L'inapplicabilità della "regola Taricco", secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A. S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione...".

In tal modo la "...violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarrata la strada, senza eccezioni, all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento...". In conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate (v. ampiamente, C. Cupelli, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo "certo"*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it-4 giugno 2018*).

NewsStand™

L'edicola elettronica per la lettura dei giornali digitali in rete

NewsStand è il primo aggregatore in Italia, dedicato allo sfoglio di giornali e riviste da un unico punto di accesso di rete, fruibile su tutti i devices fissi e mobili disponibili sul mercato. L'accesso alla lettura dei contenuti è gestito da un rigoroso sistema di verifica degli abbonamenti e della circolazione delle copie così come richiesto dalla certificazione ADS (Accertamento Diffusione Stampa).

La lettura dei contenuti avviene in un ambiente semplice e fluido, indistintamente dal device utilizzato, grazie alle features di navigazione, lettura, zoom, selezione ed annotazione.

Oltre alle copie digitali dei giornali NewsStand raccoglie anche altri documenti di utilità disponibili in diversi formati. Fra questi, per esempio, la Rassegna Stampa generata da qualsiasi agenzia di rassegne nella sua forma PDF destinata alla consultazione da parte dell'utente finale.

Sono inoltre fruibili attraverso NewsStand, anche le riviste aziendali (House Organ), dossier, listini, manuali, brochure e pubblicazioni di interesse diverso.



Telpress: l'informazione è progresso

Tutto quanto
in un unico contatto:

Telpress è partner commerciale
delle agenzie
Italpress LaPresse Alliance News

notizie in tempo reale di
attualità, politica, economia, sport,
dall'Italia e dall'estero.



Per informazioni commerciali contattare

800234999

Casella di posta elettronica: sales@telpress.it

Sito internet: www.telpress.it

9001:2008



Telpress è certificata ISO

Telpress

il tuo sguardo
vigile sui fatti



per decidere
bene e subito



informazione, innovazione, progresso

IL COMMENTO GIURIDICO

Il caso Contrada, esempio dell'utilità dell'Europa

di **Azelio Fulmini (*)**

Molti di voi si ricorderanno del famoso caso Contrada, per 14 anni alla squadra mobile di Palermo e altri 6 come dirigente alla Criminalpol, successivamente capo di gabinetto del commissario antimafia fino al 1986, e sempre in prima linea contro la mafia come alto dirigente del SISDE fino al 1992, al giorno dell'arresto. La disavventura giudiziaria nasce dalle dichiarazioni di mafiosi, cd. pentiti, in particolare di coloro che aveva fatto arrestare, e dal teorema secondo il quale frange dello Stato avevano coluso con la mafia.

È difficile riassumere in poche righe tanti anni di disavventure e di procedure e decisioni giudiziarie. Altri hanno già analizzato le questioni prettamente giuridiche. Non si può qui che affrontare le problematiche in sintesi volendo sottolineare da un lato il disappunto agro e dall'altro la fortuna. È difficile dover constatare che il giudice italiano non riconosce, e addirittura dimentica di applicare, un principio fondamentale dello stato di diritto, il principio di legalità (*nulla poena sine lege*), un principio d'ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d'ufficio ad ogni livello e grado, in particolare nel diritto penale. Una fortuna, perché l'Europa, in questo caso

la sponda della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, ancora esiste ed ha permesso all'"individuo" di vedersi riconosciuto un diritto fondamentale, pietra miliare della perenne lotta tra la libertà e il potere, di cui traccia esiste già nel Codice di Hammurabi, re di Babilonia, uno dei primi esempi di testo scritto nel quale, circa 6000 anni fa, si riconoscevano all'individuo preso come singolo alcuni diritti. Ma vediamo i fatti.

Sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti, alcuni degli stessi mafiosi che aveva fatto arrestare, Contrada fu arrestato e condannato dal Tribunale Penale di Palermo il 5 aprile 1996 a 10 anni di reclusione per "concorso esterno in associazione di tipo mafioso", in base agli articoli 110, 416 e al famoso 416 bis del codice penale, perché ritenuto colpevole di avere, tra il 1979 e il 1988, in qualità di funzionario pubblico, portato sistematicamente un contributo (informazioni riservate riguardan-

ti le indagini e le operazioni di polizia) alle attività e perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra. La difesa sosteneva, oltre al fatto che le attività sotto indagine fossero state svolte in qualità di vicedirettore dei servizi segreti civili, che il reato di "concorso esterno in associazione tipo mafioso" non esisteva nell'ordinamento giudiziario giuridico nazionale all'epoca



Bruno Contrada, in uniforme da dirigente generale della Polizia di Stato

dei fatti. Ma, secondo il tribunale la potente carica eversiva della mafia rendeva necessaria una forte repressione di ogni forma di collusione ancor di più se manifestata da rappresentanti della pubblica autorità, che « non potevano non conoscere », anche allorché agivano nell'ambito delle proprie funzioni ...

La corte di Palermo, chiamata ad esprimersi in appello sul principio di legalità, la tassatività della norma penale, l'irretroattività della norma penale, visto che all'epoca dei fatti non esisteva norma penale sanzionante il "concorso esterno" in associazione mafiosa non esisteva e non sarebbe stato prevedibile, essendo tale nozione il risultato di un'evoluzione giurisprudenziale successiva, assolse il Contrada, con sentenza del 4 maggio 2001. Pur evidenziando diverse anomalie (procedimento disciplinare?), la corte ritenne che le prove prese in considerazione non fossero determinanti, diede peso ad altre testimonianze di collaboratori di giustizia raccolte nel frattempo e osservò che il giudice di primo grado aveva sottovalu-

tato la possibilità che le testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, arrestati in passato dallo stesso ricorrente, potessero essere la conseguenza di un progetto di vendetta. Ma la Corte di cassazione annullò tale sentenza il 12 dicembre 2002, con rinvio ad altra sezione, per difetto di motivazione.

Il 25 febbraio 2006, la corte d'appello di Palermo confermò la condanna per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, commettendo però un errore, applicando cioè il principio dell'irretroattività al momento della presentazione dell'appello, il 1° gennaio 1997 (la Cassazione si sarebbe già era pronunciata nel senso dell'esistenza del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso) e non al momento dei fatti, come avrebbe dovuto! Con sentenza depositata l'8 gennaio 2008, la Corte di cassazione respinse sorprendentemente il ricorso che verteva su tale questione, considerando la questione manifestamente infondata perché essa comportava un esame di merito (cioè la qualificazione dei fatti) e non un'analisi delle presunte violazioni della legge, allorché una tale analisi (sulle modalità dell'applicazione della norma esistente al momento dei fatti) è un classico esempio di esame di legittimità!

Una richiesta volta ad ottenere la revisione del processo fu dichiarata inammissibile dalla corte di Caltanissetta, il 24 settembre 2011, confermata dalla Cassazione il 25 giugno 2012.

Finalmente, il 14 aprile 2015 arriva la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Ric. n. 66655/13), adottata all'unanimità, che condanna lo stato italiano, per violazione dell'articolo 7 della Convenzione, che stabilisce l'obbligo del rispetto del principio di legalità. Lo stato condannato è obbligato a conformarsi di propria iniziativa alla sentenza della Corte EDU, senza che ulteriori azioni del soggetto privato ne possano condizionare l'efficacia ed il rispetto. Ma l'epopea non è finita. Inespigabilmente, infatti, la corte d'appello di Caltanissetta, confermata il 20 gennaio 2017 dalla Cassazione, rigetta l'istanza in revisione, con sentenza del 18 novembre 2015. Anche la corte d'appello di Palermo rigetta l'incidente di esecuzione della condanna iniziale del 1996, con ordinanza del 11 ottobre 2016. Solo il ricorso in cassazione contro quest'ultima ordinanza ha permesso al Contrada di avere giustizia "in concreto", allorché la 1° sezione della Cassazione ha finalmente stabilito, con sentenza del 6 luglio 2017 (due anni e tre mesi dopo la sentenza di condanna dello Stato italiano), a titolo definitivo l'annullamento

e l'ineseguibilità della condanna, con annullamento retroattivo di tutti gli effetti giuridici e pene complementari.

Analizziamo velocemente le questioni giuridiche.

La Corte EDU condanna lo Stato italiano per aver in particolare permesso di condannare il Contrada in riferimento ad una giurisprudenza sul reato di "concorso esterno in associazione di tipo mafioso", risultato di una evoluzione giurisprudenziale posteriore all'epoca dei fatti (1979/1988). Poiché l'articolo 7 della Convenzione esplicita il principio fondamentale di legalità, il cd. stato di diritto, e afferma che *nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, che, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso, a meno di condanna, al momento dei fatti, dai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, il reato di "concorso esterno in associazione di tipo mafioso" non esisteva al tempo dei fatti incriminati.*

In effetti, se il reato in questione è definito in varie sentenze della Corte di cassazione in materia di cospirazione politica (Muthar, del 27 novembre 1968) e terrorismo (Cucco del 1° giugno 1977, Zuffada del 18 marzo 1978 e Arancio del 25 ottobre 1983), il reato di "concorso esterno in associazione di tipo mafioso" è a lungo escluso con le sentenze Cillari, n. 8092 del 14 luglio 1987, Agostani, n. 8864 del 27 giugno 1989, Abbate e Clementi, nn. 2342 e 2348 del 27 giugno 1994. Nel frattempo, la Corte di cassazione riconosceva l'esistenza del "concorso interno", eventualmente episodico, in associazione di tipo mafioso nel limite dei reati detti «di accordo» - le volontà di tutti gli individui coinvolti nei fatti e l'obiettivo comune - nelle sentenze Altivalle, n. 3492 del 13 giugno 1987, Barbella, n. 9242 del 4 febbraio 1988, Altomonte, n. 4805 del 23 novembre 1992, Turiano, n. 2902 del 18 giugno 1993 e Di Corrado, del 31 agosto 1993. Il conflitto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione solo con la sentenza Demitry, n. 16 del 5 ottobre 1994 (quindi sei anni dopo i fatti incriminati), confermata in altre sentenze, quali Mannino, n. 30 del 27 settembre 1995, Carnevale, n. 22327 del 30 ottobre 2002 e Mannino, n. 33748 del 17 luglio 2005, che per la prima volta ammette esplicitamente l'esistenza del reato di "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso nell'ordinamento giuridico interno, fornendo in tal modo una in-

Continua a pag. 11

L'Osce ammonisce l'Italia per la libertà di stampa

di Romano dalla Chiesa

La Professoressa Marina Castellaneta ha scritto per conto della Federazione Nazionale Stampa Italiana questo articolo, che reputo assai importante in merito alla "trascuratezza" dell'Italia in particolare per la libertà di stampa "essenziale per un Paese realmente democratico".

>> Gli osservatori internazionali giunti in occasione delle elezioni del 4 marzo hanno redatto un rapporto contenente raccomandazioni, da attuare al più presto, anche nel campo della libertà di stampa. «Vanno abrogate le norme penali sulla diffamazione», da sostituire con «sanzioni proporzionate al danno effettivamente arrecato», sottolinea l'Osce.

La richiesta di osservatori elettorali all'Osce (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) prima delle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018, presentata in particolare dal Movimento 5 Stelle, aveva provocato molto clamore. Ma gli esiti di quella visita compiuta dalla missione di valutazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Odhr) sono stati del tutto trascurati. Eppure, proprio quel rapporto, diffuso a giugno, contiene raccomandazioni all'Italia da attuare al più presto non solo in materia elettorale, ma anche nel campo della libertà di stampa, essenziale per un Paese realmente democratico. Gli osservatori, infatti, hanno dedicato un intero capitolo ai media e hanno evidenziato che «le disposizioni

penali in materia di diffamazione, calunnia e vilipendio dovrebbero essere abrogate a favore di azioni civili volte a riabilitare la reputazione danneggiata», aggiungendo che «le sanzioni dovrebbero essere strettamente proporzionate al danno effettivamente arrecato». Interventi da un lato semplici e,



dall'altro lato, fondamentali. Da abrogare immediatamente sarebbero le norme penali sulla diffamazione che in sé hanno un chilling effect sui giornalisti e procurano, così, un danno sicuro per la collettività, che ha il diritto di essere informata, e per la democrazia. Già nel 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva condannato l'Italia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione che assicura la libertà di espressione (sentenza Belpietro contro Italia), in particolare perché la previsione del carcere per i giornalisti è una misura incompatibile con la Convenzione, salvo nei casi di incitamento all'odio o alla violenza. Nel 2015 – osserva la missione dell'Osce – 475 giornalisti, in Italia, sono stati condannati per diffamazione e ben 155 a pene detentive. Ma non solo. L'Italia non ha posto alcun argine alle querele

temerarie, con richieste astronomiche, che si moltiplicano e che, soprattutto a causa della crisi economica che affligge il settore editoriale, costituiscono

una spada di Damocle sui giornalisti e sugli stessi editori. Anche qui basterebbe poco: una misura che nel caso di azioni temerarie imponga a colui che le promuove la denuncia il pagamento di un risarcimento al giornalista pari alla cifra richiesta o anche solo alla metà. La missione ha anche evidenziato che ben 195 giornalisti sono costretti ad avere una forma di protezione della polizia a causa delle indagini su questioni relative alla criminalità organizzata. Sul punto va ricordato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con

riferimento ad altri Stati (ma affermando un principio applicabile in via generale nell'interpretazione dell'articolo 10) ha stabilito che gli Stati sono tenuti a indagare e punire gli autori di crimini contro i giornalisti per non incorrere in violazioni dell'articolo 2. Si tratta di un obbligo che deriva dalla Convenzione e che è difficilmente conciliabile con indagini lunghe che portano alla prescrizione dei reati contro i giornalisti: una situazione che non reggerebbe il vaglio di Strasburgo. Per il settore televisivo, la missione ha sottolineato che il sistema di nomina dei componenti dell'Autorità nazionale di regolamentazione del settore delle comunicazioni (Agcom) rende detto organo «vulnerabile a una potenziale influenza politica, contrariamente alle buone pratiche». Così, è stata richiesta all'Italia una revisione del sistema di nomina. Adesso la parola passa al Governo e al Parlamento. Considerando che proprio il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio aveva chiesto l'intervento degli osservatori Osce, mostrando fiducia nell'operato di questo meccanismo, il Governo dovrebbe attuare le raccomandazioni presentate dagli osservatori internazionali. Tanto più che già altri organismi internazionali come l'Onu hanno chiesto all'Italia la depenalizzazione della diffamazione e un argine al fenomeno dello judicial harassment nei confronti dei giornalisti con la diffusione di azioni temerarie e pretestuose, senza reale fondamento.

IL CASO CONTRADA

Continua da pag. 10

interpretazione chiarificatrice della materia. Inoltre, l'argomento delle competenze professionali del ricorrente, della sua personalità e del suo percorso professionale, non possono essere utilizzate per affermare che la legge e la giurisprudenza in materia fossero prevedibili per quest'ultimo.

Ma la Corte EDU chiarisce altri elementi molto importanti della nozione di legalità, o meglio della irretroattività della norma penale, cioè del principio *nulla poena sine lege* (paragrafi 77 - 80).

La Corte rammenta che la garanzia del principio *nulla poena sine lege*, stabilito dall'articolo 7 della Convenzione è un elemento essenziale dello stato di diritto, occupa un posto preminente nel sistema di protezione della Convenzione, non è permessa alcuna deroga ad essa ai sensi dell'articolo 15 neanche in tempo di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della

nazione, e si basa sull'esistenza di una norma scritta.

La norma scritta deve poi essere interpretata e applicata in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie. L'articolo 7 della Convenzione non si limita infatti a proibire l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato. Esso sancisce anche il principio della legalità dei delitti e delle pene – «*nullum crimen, nulla poena sine lege*» – che vieta in particolare di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano dei reati, e impone anche di non applicare la legge penale in modo estensivo a svantaggio dell'imputato, ad esempio per analogia. Di conseguenza la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questo requisito è soddisfatto se la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario con l'as-

sistenza dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali e, se del caso, dopo aver avuto ricorso a consulenti illuminati, per quali atti e omissioni le viene attribuita una responsabilità penale e di quale pena è passibile per tali atti. È una giurisprudenza sufficiente a garantirne il rispetto? Non sempre. In definitiva, la condanna deve fondarsi su una base legale scritta sufficientemente chiara o interpretata da una giurisprudenza conforme e confermata, e che non possa essere qualificata come «*contra legem*».

Come hanno potuto i giudici italiani dimenticare di riconoscere, se non di sollevare, la questione dell'irretroattività della norma penale, norma d'ordine pubblico, che dovrebbero cioè sollevare d'ufficio?

Fanno del resto pensare il ritardo nell'esecuzione della sentenza della Corte EDU che è del 14 aprile 2015, avvenuto solo la sentenza della Cassazione del 6 luglio 2017 (depositata il 20 settembre 2017),

e le ripetute perquisizioni effettuate qualche giorno dopo, il 26 e il 28 luglio 2017.

Siamo forse in un caso di «tortura giudiziaria» ai sensi della recente legge sulla tortura del 5 luglio 2017?

Cosa può fare un cittadino onesto in questi casi? Se la responsabilità dell'ufficiale pubblico, del giudice nella specie, è coperta dallo Stato che questo rappresenta, abbiamo in Italia una norma che permetta, come l'articolo 1382 del codice civile belga, un'azione diretta in responsabilità contro lo Stato?

Un caso, quello del poliziotto Contrada, finalmente disciolto dopo 25 anni, non il solo, non dimentichiamo il caso Tortora, nel quale non possiamo che rallegrarci che degli organismi europei esistano ancora ed agiscano, e siano capaci di difendere l'individuo e richiamare all'ordine i poteri nazionali.

di Azelio Fulmini (*)

(*) *Avvocato del Foro di Bruxelles – referendario emerito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

Rajoy rinuncia a tutto e torna al catasto

L'ex primo ministro spagnolo lascia ogni incarico. Era in aspettativa da 28 anni

di **Carlotta Speranza**

Un cartellino da timbrare tutti i giorni, due volte al giorno. Al catasto. Chi ha mai lo avrebbe previsto, due mesi fa, per il primo ministro a Madrid? Eppure, per la sua uscita dalla scena politica Mariano Rajoy ha scelto il fascino sottile della normalità. Lo scandalo che ha travolto il Partito popolare spagnolo per finanziamenti illeciti gli ha fatto perdere il posto di primo ministro. Mariano Rajoy, 63 anni, è stato costretto a dimettersi, lasciando il posto al leader dell'opposizione, il socialista Pedro Sanchez.

Sanchez, 46 anni, è diventato automaticamente primo ministro, perché così vuole la legge spagnola: la mozione di sfiducia che ha fatto cadere Rajoy, e fortemente voluta dal leader socialista, deve indicare obbligatoriamente il nome del nuovo presidente del Consiglio. E così il vecchio Psoe, due anni fa uscito malmesso dalla sesta conse-

cutiva sconfitta elettorale, incalzato nei consensi da Podemos, è andato al governo. Sulle disavventure del

mento totale.

Come ex primo ministro, avrebbe avuto diritto a un ruolo di "conso-

affacciata sul Mediterraneo che guarda all'Italia. Tornato "registrator de la propiedad", ad occuparsi di registri della proprietà. Nella quiete di una cittadina turistica, notoriamente meta di villeggianti tedeschi e britannici di una certa età, che vanno a godersi la pensione su questa località nota per il clima mite tutto l'anno.

Anche Rajoy si sta avvicinando alla pensione, che non sarà quella del politico ma quella del funzionario del catasto. Lasciati i colori accesi di una vita da protagonista, non

sembra spaventato del ruolo che viene solitamente associato al grigio, il funzionario del catasto, che si occupa di inventariare i beni immobili. Dopo essere stato il primo politico di Spagna per tanti anni. Qualcuno sostiene che è stato "grigio" anche come politico. Certo non vivace come altri suoi colleghi. Ma si può essere protagonisti anche senza voler sembrare primattori. E saper tornare -con eleganza e umiltà - a timbrare il cartellino racconta di una dignità che non è grigia, ma luminosa.



Rajoy alla vigilia delle dimissioni

partito di Rajoy. Con una mozione di sfiducia votata da 180 deputati, quattro di più della maggioranza necessaria, più del doppio degli 84 parlamentari socialisti eletti appena due anni fa.

Dallo scandalo Rajoy era uscito indenne: le accuse che lo riguardavano sono state archiviate prima ancora che cominciasse il processo. Ma c'è stato un diluvio di condanne, per reati che vanno dalla corruzione al riciclaggio e all'evasione fiscale, con un filo conduttore che si intrecciava con finanziamenti illegali al Partito popolare. Il leader indiscusso si è fatto da parte da galantuomo, dopo la sentenza e le condanne che appunto non lo avevano sfiorato. Ha lasciato la carica più alta, quella di Primo ministro, perché costretto dalla sfiducia, ma di suo ha lasciato anche quella da parlamentare (era stato eletto deputato al Congresso), e ha rinunciato anche alla presidenza del Partito popolare. Ha chiuso con la politica, per davvero. Per il suo partito travolto da uno scandalo, Rajoy ha suggerito nei fatti la cura più energica, il rinnova-

zione", ma prestigioso: un posto di diritto al Consiglio di Stato, che vale un appannaggio di centomila euro l'anno. Ma Rajoy ha rinunciato anche a questo. E, dopo 28 anni di aspettativa è tornato da dove aveva cominciato. All'ufficio del catasto, dove era un brillante funzionario (assunto a soli 24 anni). E così, archiviando il palcoscenico della grande politica, Rajoy torna agli archivi veri. Da neanche un mese ha preso servizio all'ufficio del catasto di Santa Pola, cittadina di 31 mila abitanti nella provincia di Alicante,



Un selfie con i sostenitori

PIU Europei
Editoriale

Ass.ne Culturale "Rocca D'Oro"
Via Cavour, 51 - 03010 Serrone (Fr)
335.53.26.888

Recapito Roma Via Firenze, 43
Aut. Trib. di Frosinone n° 1/2018

Direttore Editoriale:
Carlo Felice CORSETTI

Direttore Responsabile:
Giancarlo FLAVI

Condirettore e capo redazione
Bruxelles:
Alessandro BUTTICE'
redazionebruxelles@pieurop.eu

Vice Direttori:
Rodolfo MARTINELLI CARRARESI
Fabio MORABITO

Stampato:
Tipografia "Nuova Stampa"
Viale Pio XII - 00033 Cave (Rm)
redazioneitalia@pieurop.eu